



Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

RS 0.653.1; RU 2016 4721

Campo d'applicazione il 1° gennaio 2020, complemento¹

La Svizzera è vincolata dalle disposizioni dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari verso gli Stati e i territori seguenti conformemente al paragrafo 2.1 della sezione 7 del presente Accordo:

	Con effetto dal
Azerbaigian	1° gennaio 2020
Dominica	1° gennaio 2020
Ghana	1° gennaio 2020
Libano	1° gennaio 2020
Macao	1° gennaio 2020
Pakistan	1° gennaio 2020
Samoa	1° gennaio 2020
Vanuatu	1° gennaio 2020*

* Questo Stato applica sistematicamente lo scambio automatico di informazioni in modo non reciproco, sulla base di una notifica secondo la sezione 7 punto 1 lettera b dell'Accordo multilaterale. Questo significa che non riceve dati relativi a conti finanziari da parte della Svizzera, ma le trasmette tali informazioni.

¹ Completa quelli in RU 2016 4721, 2017 7673, 2018 75 e 2019 87.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

